

Prot.orpum.72787 del 26.9.2017

ISTRUZIONI OPERATIVE N.39

A tutti gli agricoltori

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA CACCIA 17
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI , 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI 63
06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA

ALL' ANIA
Via della Frezza, 70
00186 Roma

ALL' ABI
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma

Ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
(CAA)

e p.c. AI MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Via XX Settembre, 20
00184 ROMA

Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 – Sviluppo Rurale – Procedura gestione garanzie programmazione 2014-2020.

Le presenti istruzioni operative descrivono la procedura per la gestione della garanzia necessaria a garantire il pagamento dell'aiuto o del premio a favore del beneficiario che ha ottenuto una concessione a seguito di presentazione di una domanda di sostegno.

In allegato vengono riportati i modelli di garanzia o dichiarazione di impegno (Enti Pubblici) – resi disponibili sul SIAN - da utilizzare per la concessione degli aiuti di cui al Reg. UE n. 1305/2013 per il sostegno dello Sviluppo Rurale relativi alla programmazione 2014-2020.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i..

- Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008e s.m.i..
- Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e abroga il Regolamento di esecuzione UE n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli.
- Regolamento UE n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

2. DEFINIZIONI

- Domanda di sostegno: richiesta presentata dal beneficiario che intende ricevere la concessione di un aiuto o di un premio nell'ambito del PSR 2014/2020;
- Domanda di pagamento: richiesta di pagamento dell'aiuto o del premio presentata dal beneficiario che ha ottenuto una concessione, per l'ottenimento sia degli anticipi ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) 1305/2013 che degli importi di acconto o saldo, qualora previsto dal PSR o dal Bando di adesione emanato dall'Autorità di Gestione;
- Beneficiario dell'aiuto: (contraente) persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che presenta una domanda di sostegno e di pagamento, responsabile della esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- Beneficiario della garanzia: Organismo pagatore AGEA;
- Ente garante:
 - Istituto assicurativo, Istituto bancario o Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB, c.d. Confidi titolati a rilasciare garanzie o polizza fideiussoria;
 - Ente pubblico titolato a rilasciare le dichiarazioni di impegno;
- Ente istruttore: Regione o altro Ente delegato dall'OP AGEA allo svolgimento dell'attività di istruttoria della domande di pagamento, della garanzia ed eventuale appendice;
- Garanzia:
 - Garanzia (polizza fideiussoria): atto sottoscritto dall'Ente Garante e dal beneficiario dell'aiuto (contraente), con il quale l'Ente Garante stesso assicura al beneficiario della garanzia (AGEA) la restituzione dell'importo garantito, nel caso in cui l'obbligato principale, il contraente, non adempia ai propri impegni. Gli importi garantiti possono riguardare sia gli anticipi ai sensi degli art. 45 e 63 del Reg. UE

1305/2013 che gli importi pagati in acconto o saldo, qualora previsto dal PSR o dal Bando di adesione emanato dall'Autorità di Gestione;

- Dichiarazione di impegno (Ente Pubblico): dichiarazione fornita quale garanzia da una Pubblica Autorità, equivalente alla garanzia, a condizione che tale Autorità si impegni a versare al beneficiario della garanzia (AGEA) l'importo coperto dalla garanzia stessa se il diritto all'aiuto non viene riconosciuto;
- Appendice di garanzia: atto sottoscritto dall'Ente garante e dal beneficiario dell'aiuto (contraente), che modifica una o più parti della garanzia e ne costituisce parte integrante;
- Conferma garanzia: documento inviato dalla Direzione Centrale dell'Ente Garante all'Ente istruttore per confermare la veridicità, la completezza e la validità della garanzia; la conferma non viene richiesta nel caso di dichiarazioni di impegno (Ente pubblico);
- Esito istruttoria domanda di Saldo:
 - Positivo: quando sia stato accertato dall'amministrazione competente che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico supera l'importo garantito, dopo il completamento del progetto e l'istruttoria della domanda di Saldo;
 - Negativo: quando sia stato accertato dall'amministrazione competente che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico non supera l'importo garantito, dopo il completamento del progetto e l'istruttoria della domanda di Saldo, nel caso di rinuncia, decadenza, revoca, mancato completamento del progetto nei tempi previsti dalla concessione, oppure nel caso di certificazione antimafia prefettizia positiva;
- Denuncia di sinistro: lettera di richiesta bonaria di restituzione all'O.P. Agea dell'importo indebitamente percepito (importo totale o parziale) coperto da garanzia, notificata al beneficiario dell'aiuto (contraente) e per conoscenza alla Direzione Generale dell'Ente Garante (notifica tramite PEC o raccomandata a/r);
- Incameramento: procedura richiesta di incasso parziale o totale dell'importo coperto da garanzia;
- Escussione Garanzia: atto notificato da parte del beneficiario della garanzia (AGEA) all'Ente garante e per conoscenza al beneficiario dell'aiuto (contraente), per l'incameramento della garanzia allorché il beneficiario dell'aiuto (contraente), obbligato principale, non adempia all'obbligazione nei confronti del beneficiario della garanzia (AGEA);
- Svincolo Garanzia: atto notificato da parte del beneficiario della garanzia (AGEA) all'Ente garante e per conoscenza al beneficiario dell'aiuto (contraente), per lo svincolo della garanzia, qualora il beneficiario dell'aiuto (contraente) abbia adempiuto agli impegni nei confronti del beneficiario della garanzia (AGEA). La procedura adottata dall'O.P.AGEA, per lo svincolo delle garanzie dello Sviluppo Rurale non prevede la restituzione degli originali delle garanzie;
- CAA: Centro Autorizzato di Assistenza Agricola;

- SIAN: sistema informativo agricolo nazionale (Sistema);
- PRD: Procedura Registrazione Debiti per l'acquisizione sul portale SIAN dei debiti e dei recuperi connessi alle indebite percezioni di aiuti da parte dei beneficiari dello Sviluppo Rurale ad ogni titolo erogati (anticipi, acconti e saldi).

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA GARANZIA

Il beneficiario dell'aiuto (contraente), dopo la presentazione della domanda di pagamento (operazione di rilascio sul sistema SIAN), sulla base dei dati inseriti nel sistema, può produrre la garanzia coerentemente alla tipologia di richiesta di pagamento presentata (anticipo, acconto, saldo), secondo uno dei quattro diversi modelli resi disponibili.

L'identificativo univoco della garanzia (codice a barre) viene automaticamente assegnato dal sistema SIAN al momento della stampa definitiva della garanzia.

Il beneficiario dell'aiuto (contraente) si reca presso la sede dell'Ente garante con la garanzia e la domanda di pagamento presentata sul SIAN, per completare e sottoscrivere la garanzia.

Nel caso di beneficiari privati, l'Ente garante svolge le seguenti attività:

- compila, negli appositi campi del frontespizio, i dati variabili di propria competenza (numero garanzia, data inizio validità della garanzia, dati dell'Ente garante e dell'agente firmatario, sede legale se non indicata nella carta intestata, sede Direzione Generale se diversa da quella legale);
- completa la garanzia con luogo e data di sottoscrizione e timbro dell'Ente garante;
- sottoscrive insieme al beneficiario dell'aiuto (contraente), la garanzia, indicando cognome e nome dell'agente firmatario e apponendo la firma per esteso ed in modo leggibile.

Nel caso di Enti pubblici, l'Ente garante svolge le seguenti attività:

- completa i dati variabili di propria competenza (Nome Ente pubblico e CUAA, Generalità del rappresentante legale, codice fiscale indirizzo e carica ricoperta)
- indica il numero e la data dell'atto (Delibera di Consiglio, Delibera di Giunta o altro atto dell'Ente medesimo) con il quale il rappresentante legale è stato autorizzato alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno;
- completa la garanzia con luogo e data di sottoscrizione e timbro dell'Ente Garante;
- sottoscrive la garanzia.

Il beneficiario dell'aiuto (contraente) consegna la garanzia, debitamente completata e sottoscritta dalle parti, all'Ufficio Regionale che - nella fase di registrazione sul sistema SIAN dell'istruttoria della domanda di pagamento e della relativa garanzia – provvede a:

- inserire a sistema i dati del frontespizio della garanzia;
- richiedere la conferma di validità della garanzia tramite PEC alla Direzione Generale dell'Ente garante. Nel caso di Enti garanti con sede legale all'estero la richiesta di conferma deve avvenire con raccomandata a/r;
- effettuare l'*upload* sul sistema SIAN della:

- garanzia scansionata in formato elettronico (PDF);
- richiesta di conferma di validità della garanzia;
- risposta della conferma di validità della garanzia da parte dell'Ente garante, registrandone l'esito (confermata/non confermata).

La Direzione generale dell'Ente garante deve trasmettere all'Ente istruttore competente l'esito della conferma, solo ed esclusivamente via PEC. Gli Enti Garanti con sede legale all'estero, non disponendo di PEC, devono rispondere tramite raccomandata.

4. MODELLI DI GARANZIA

Il sistema SIAN, sulla base dei dati inseriti dall'Ente istruttore permette la produzione automatica e consente la gestione delle seguenti 4 tipologie di garanzie:

- Schema di garanzia di tipo 1– Anticipo (allegato 1)

Tale modello di garanzia viene utilizzato per il pagamento degli aiuti anticipati relativi al settore Sviluppo Rurale ai sensi degli art. 45 e 63 del Reg. UE 1305/2013. La garanzia è composta di sette pagine:

- la prima pagina (frontespizio) è compilata dall'Ente garante su propria carta intestata;
- le sei pagine successive, in formato PDF non modificabile, contengono le condizioni generali di garanzia nonché i dati, inseriti automaticamente dal sistema SIAN, sulla base degli elementi della domanda di pagamento (anagrafica beneficiario, importo anticipo richiesto, importo garantito, data scadenza, ecc.), che non sono modificabili.

- Schema di garanzia di tipo 2 – Anticipo – Dichiarazione Enti pubblici (allegato 2).

Tale garanzia viene utilizzato per il pagamento degli aiuti anticipati – ad uso esclusivo degli Enti Pubblici - nel settore dello Sviluppo Rurale ai sensi degli art. 45 e 63 del Reg. UE 1305/2013.

La garanzia è composta da due pagine, che contengono informazioni non modificabili riguardanti le condizioni generali di garanzia, nonché i dati, inseriti automaticamente dal Sistema SIAN, sulla base degli elementi della domanda di pagamento (anagrafica beneficiario, importo anticipo richiesto, importo garantito, data scadenza, ecc.).

- Schema di garanzia di tipo 3 - garanzia dell'impegno assunto - (allegato 3)

Modello di garanzia per il pagamento di aiuti (acconti/saldi) nei casi in cui la Regione, sulla base di quanto previsto dal proprio PSR, abbia chiesto la preventiva costituzione di una garanzia in riferimento all'impegno assunto dal beneficiario.

La garanzia è composta di sette pagine:

- la prima pagina (frontespizio) è compilata dall'ente garante su propria carta intestata;
- le sei pagine successive, in formato PDF non modificabile, contengono le condizioni generali di garanzia nonché i dati, inseriti automaticamente dal sistema SIAN, sulla

base degli elementi della domanda di pagamento (anagrafica beneficiario, importi acconto/saldo richiesto, importo garantito, data scadenza, ecc.), che non sono modificabili.

- Schema di polizza tipo 4 - garanzia dell'impegno assunto - Dichiarazione Enti pubblici (allegato 4)

Modello di garanzia per il pagamento di aiuti (acconti/saldi) - per uso esclusivo degli Enti Pubblici titolari di domanda nel settore dello Sviluppo Rurale - nei casi in cui la Regione, sulla base di quanto previsto dal proprio PSR, abbia chiesto la preventiva costituzione di una garanzia in riferimento all'impegno assunto dal beneficiario.

La garanzia è composta da due pagine, che contengono informazioni non modificabili riguardanti le condizioni generali di garanzia nonché i dati, inseriti automaticamente dal Sistema SIAN, sulla base degli elementi della domanda di pagamento (anagrafica beneficiario, importi acconto/saldo richiesto, importo garantito, data scadenza ecc...).

I modelli stampati dal sistema SIAN, devono essere obbligatoriamente utilizzati e non possono subire alcuna modifica o integrazione sia nella forma sia nei contenuti.

Le Regioni che gestiscono la presentazione ed il controllo delle garanzie attraverso il proprio Sistema Informativo Regionale (SIAR), assicurano che vengano implementate nel sistema SIAR le stesse procedure di gestione e controllo definite nelle presenti Istruzioni operative. Dopo aver eseguito tutti i controlli di ammissibilità e congruità, le Regioni trasferiscono tempestivamente sul SIAN tutte le informazioni previste dai Servizi *Web Services* messi a disposizione dall'OP AGEA.

5. DURATA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia per le garanzie di tipo 1 e 3 decorre dalla data di emissione e fino alla data di ultimazione dei lavori più 5 rinnovi taciti annuali.

La durata della garanzia per le garanzie di tipo 2 e 4 è illimitata, a rinnovo tacito.

APPENDICI DELLA GARANZIA

La modifica di uno solo dei dati essenziali presenti nella domanda di sostegno, di pagamento o dell'atto di concessione, comporta obbligatoriamente la modifica della garanzia connessa, mediante l'emissione di una appendice di garanzia sottoscritta dall'Ente garante e dal beneficiario dell'aiuto (contraente), che modifica una o più parti della garanzia mantenendo invariate il resto delle condizioni.

6. GARANZIE INADEGUATE O INSODDISFACENTI

L'organismo pagatore AGEA si astiene dall'accettare, ovvero chiede che vengano sostituite, le garanzie che non assolvono alle condizioni di cui al paragrafo 1 degli articoli 19 e 21, e di cui alla lett. D, punto 2, dell'allegato 1 al Regolamento n. 907/2014.

L'organismo pagatore Agea non accetta le polizze fideiussorie e/o assicurative che a suo giudizio non presentano sufficienti garanzie in termini di solvibilità ovvero non assicurano una adeguata copertura anche in termini di durata.

A tutela degli interessi finanziari pubblici, è fatta salva ogni valutazione da parte dell'Organismo pagatore AGEA relativamente all'accettazione e/o alla richiesta di sostituzione delle garanzie.

7. MODALITÀ DI DENUNCIA DI SINISTRO E DI ESCUSSIONE

La denuncia di sinistro viene inviata dall'Ente istruttore a seguito di una istruttoria con esito negativo.

Un istruttoria negativa che genera un indebito percepimento (debito) viene registrata dall'Ente istruttore nel SIAN (applicativo PRD).

Se il beneficiario dell'aiuto (contraente), a seguito della denuncia di sinistro, non restituisce il debito entro i termini previsti, l'Ente istruttore attiva la procedura di escussione della garanzia dopo 30 giorni dalla notifica della denuncia di sinistro.

8. IMPORTI GARANTITI

La regolamentazione comunitaria stabilisce che:

Importo garantito per anticipazione

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. UE n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico concesso per l'investimento, se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

Il versamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia o dichiarazione di impegno, corrispondente al 100 % dell'importo richiesto in anticipo con la domanda di pagamento.

Importo garantito per Acconto o Saldo

Il versamento di un acconto o saldo - qualora previsto nel PSR o nel Bando di adesione emanato dall'Autorità di gestione - è subordinato alla costituzione di una garanzia o dichiarazione di impegno, corrispondente al 100 % dell'importo richiesto nella domanda di pagamento.

9. INTERESSI

Applicazione interessi

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014, in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali.

L'Ente garante risponde in solido con il contraente all'adempimento della restituzione delle somme garantite aumentate degli interessi legali.

Gli interessi sulla somma garantita, calcolati al tasso legale, iniziano a decorrere dal 31° giorno dalla data di notifica della denuncia di sinistro (data invio PEC o, in caso di raccomandata a/r, data di ricezione). In caso di accertamento di reato, gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto.

In caso di escussione della garanzia, se il ritardo del pagamento è imputabile all'Ente garante, sull'importo restituito sono calcolati anche gli interessi di legge maturati.

Recupero interessi sulla parte eccedente dell'anticipo

Nel caso in cui un progetto, istruito positivamente, si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo concesso nella domanda di sostegno, occorre recuperare gli interessi legali sulla parte eccedente l'anticipo erogato. Di norma questa situazione si può presentare in caso di:

- riduzione dell'importo concesso dovuta alla presentazione e approvazione di una variante da parte del beneficiario dell'aiuto;
- riduzione dell'importo richiesto in fase di presentazione della domanda di saldo (riconciliazione).

Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'anticipo fino alla data di presentazione della domanda di saldo.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.agea.gov.it.

Il Titolare
Dott. Maurizio Salvi